

Aggiornamento sulla normativa ISEE

La legge nr. 89 del 26 maggio 2016 di conversione del Decreto legge nr. 42 del 29 marzo 2016 ha introdotto, all'Art.2 - sexies, una disciplina transitoria del DPCM 159/2013 volta a recepire le sentenze del Consiglio di stato, sezione IV, nr. 841,842 e 838 del 2016.

Viene in questo modo modificato il metodo di calcolo dell'ISEE del nucleo familiare che abbia tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti : saranno esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indenni tari percepiti in ragione della condizione di disabilità; verrà applicata una maggiorazione dello 0,5 alla scala di equivalenza, in luogo delle spese o franchigie previste precedentemente.

La sua applicazione decorre dal **28/06/2016** e **non avrà nessun effetto retroattivo**, così come confermato anche dal comma 3 del medesimo art. 2 sexies che recita “*Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti*”.

Pertanto i cittadini che avessero nel proprio nucleo familiare componenti con disabilità o non autosufficienti, così come definiti dall'allegato 3 del DPCM 159/13, possono recarsi ai CAF per richiedere una *nuova* attestazione ISEE.